



COMUNE DI PORCARI

PROVINCIA DI LUCCA

ORIGINALE

ORDINANZA SERVIZIO URBANISTICA

N. 18 DEL 06-03-2017

Oggetto: ORDINANZA A TUTELA DI SOGGETTI AFFETTI DA FAVISMO

IL SINDACO

Vista la nota asl del 7/02/2017 prot.2017/0021742 dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest , ricevuta con ns prot. N.2478 dell'8/02/2017 con la quale i comuni vengono invitati all'emissione di un ordinanza a tutela della salute dei soggetti affetti da favismo (carezza di glucosio – 6 fosfato deidrogenasi – G6PD);

Considerato che i suddetti soggetti possono avere gravi conseguenze , nei casi in cui ci sia contatto con fave e/o inalazione dei loro pollini ,

Valutato pertanto, come si ricava dalla nota asl sopra menzionata, che è necessario adottare tutte le misure precauzionali necessarie per garantire la massima tutela dei soggetti a rischio;

Ritenuto che la libera iniziativa economica dei privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi di interesse generale

Dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica costituisce di per sé interesse generale da soddisfare;

Visto l'art.50 D.Lgs n.267/2000;

ORDINA

- Il divieto di vendita sfusa di fave, favino e favette fresche in tutti gli esercizi commerciali sia in sede fissa che su aree pubbliche e/o private e nei mercati.

- L'esposizione e/o la vendita possono avvenire soltanto mediante confezionamento in contenitori chiusi o in sacchetti sigillati,
- L'obbligo per tutti di titolari delle attività commerciali esercitate sia in sede fissa che su aree pubbliche e/o private e nei mercati presenti sul territorio comunale, di dare corretta pubblicità della vendita di fave (favino e favetta) fresche apponendo appositi cartelli ben visibili con la seguente dicitura :
"IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO ESPOSTE E/O IN VENDITA FAVE FRESCHE"

Significa che

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente.

Il provvedimento viene comunicato all'Azienda usl Toscana Nord Ovest , al Comando Polizia Municipale, alle Associazioni di categoria per quanto di rispettiva competenza, anche ai fini della sua diffusione

Fatte salve le segnalazioni alle autorità competenti le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del d.lgs. 18/08/2000 n.267 e successive modifiche e integrazioni

Avverso la presente ordinanza , entro 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso amministrativo al TAR o in alternativa, ricorso al presidente della Repubblica entro 120 giorni

Porcari li 8/03/2017

Il Sindaco
(Alberto Baccini)